

Comune di Golasecca
Provincia di Varese

**Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Testo coordinato proposto per l'anno 2026

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE

Articolo	Rubrica
Art. 1	Presupposto
Art. 2	Definizione di rifiuto
Art. 3	Soggetti passivi
Art. 4	Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art. 5	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 6	Determinazione della superficie tassabile
Art. 7	Produzione di rifiuti speciali - riduzioni superficiali
Art. 8	Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di conferimento al di fuori del servizio pubblico
Art. 8-bis	Obblighi di comunicazione e rendicontazione delle utenze non domestiche
Art. 9	Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo
Art. 10	Determinazione e approvazione delle tariffe
Art. 11	Istituzioni scolastiche statali
Art. 12	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 13	Piano economico-finanziario
Art. 14	Articolazione delle tariffe
Art. 15	Tariffa per le utenze domestiche
Art. 16	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Art. 17	Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 18	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 19	Obbligazione tributaria
Art. 20	Mancato svolgimento del servizio
Art. 21	Zone non servite
Art. 22	Riduzioni ed esenzioni comunali per le utenze domestiche
Art. 23	Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni comunali
Art. 23-bis	Bonus sociale rifiuti per disagio economico
Art. 23-ter	Finanziamento e coordinamento del bonus sociale rifiuti
Art. 24	Tributo giornaliero
Art. 25	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali
Art. 26	Riscossione, modalità di versamento e sollecito
Art. 26-bis	Riconoscimento ed erogazione del bonus sociale rifiuti
Art. 27	Dichiarazione TARI
Art. 28	Reclami e richieste scritte di informazioni e rettifica
Art. 29	Rimborsi e compensazioni
Art. 30	Funzionario responsabile
Art. 31	Verifiche ed accertamenti
Art. 32	Rateizzazione degli avvisi bonari
Art. 33	Sanzioni e interessi
Art. 34	Trattamento dei dati personali
Art. 34-bis	Trattamento dei dati relativi al bonus sociale rifiuti
Art. 35	Norme di rinvio, adeguamento dinamico ed entrata in vigore

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Commento: la norma riprende la definizione del presupposto del tributo contenuta nell'art. 1, comma 641, della L. 147/2013. Si specifica che il tributo è dovuto a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio e la finalità del tributo, vale a dire la copertura integrale di tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori (come indicato dall'art. 1, comma 649, della L. 147/2013). Nell'ultimo comma si fornisce la definizione di utenza domestica e di utenza non domestica. Dalle utenze non domestiche sono state escluse le attività agricole e connesse, poiché l'art. 183, comma 1, lettera b-sexies, del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 116/2020, esclude dai rifiuti urbani i rifiuti dell'agricoltura.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Commento: la disposizione rinvia alle norme statali per la definizione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, tenendo conto della soppressione dei rifiuti assimilati, operata dal D.Lgs 116/2020. Dal 01/01/2021, la classificazione dei rifiuti è definita dalla legge e non è modificabile dal comune. In particolare, la definizione di rifiuto è contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs 152/2006, mentre la definizione dei rifiuti urbani è riportata nell'art. 184, comma 2, e nell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs 152/2006. La definizione di rifiuti speciali è invece contenuta nell'art. 184, comma 3 del medesimo D.Lgs 152/2006.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Commento: la disposizione indica i soggetti passivi del tributo, richiamando quelli previsti dall'art. 1, comma 642, della L. 147/2013, nonché la particolare disciplina dei locali con occupazione di durata temporanea inferiore, nell'arco dell'anno solare, a 6 mesi (comma 643) e dei locali in multiproprietà o dei centri commerciali integrati (comma 644).

ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, secluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Commento: la disposizione specifica la definizione di locale e di area scoperta, non contenute nella norma di legge. In particolare, per i locali, si chiarisce che, in virtù dell'attrazione alla tassazione di tutti i locali posseduti o detenuti suscettibili di produrre rifiuti urbani, si considerano soggetti tutti quelli anche solo predisposti all'uso, a prescindere dall'effettivo utilizzo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Commento: la norma riepiloga i locali e le aree non soggette al pagamento del tributo. In particolare, per quanto concerne quelli "non suscettibili di produrre rifiuti", ricollegandosi alla previsione di cui all'art. 1, comma 641, della L. 147/2013, si procede ad indicare le fattispecie rientranti in tale definizione. Ovviamente, pur trattandosi di ipotesi che "di norma" non comportano la potenzialità di produzione dei rifiuti, è rimesso al prudente apprezzamento di ciascun ente l'indicazione di tutte o alcune delle casistiche sopra riportate, anche in relazione alle peculiarità locali. Il comma 2, pur se non espressamente previsto dalla legge, in linea di continuità anche con l'orientamento ministeriale sussistente nei previgenti tributi in materia, specifica l'onere in capo al contribuente di dichiarare anche i locali/aree non suscettibili di produrre rifiuti, fornendo gli elementi o la documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato. In relazione alle casistiche di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si richiamano le disposizioni dell'art. 1, comma 641, della L. 147/2013, fornendo alcune esemplificazioni. In tale caso non sono stati previsti oneri dichiarativi in capo al contribuente, trattandosi di specifiche cause di esclusione.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente ed a rispettare i principi dell'art. 6 della L. 212/2000).

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

Commento: la norma definisce la superficie tassabile del tributo individuandola come previsto dai commi 645-648, dell'art. 1, della L. 147/2013.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto della parte nella quale si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui trattamento provvedono a proprie spese i produttori, a condizione che ne sia dimostrato l'avvenuto recupero o smaltimento in conformità alla normativa vigente. Sono altresì escluse le superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali derivanti dalle attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del codice civile.

2. Qualora sussistano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano contestualmente rifiuti urbani e rifiuti speciali, la superficie imponibile è determinata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le seguenti percentuali di abbattimento:

Categoria di attività	Abbattimento della superficie
Autocarrozzerie, autofficine meccaniche, elettrauto, verniciatura, macellerie	30%
Attività non espressamente elencate	Percentuale determinata per analogia, previa istruttoria dell'Ufficio

3. Oltre alle aree di produzione, l'esclusione si estende ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo nel quale si generano rifiuti speciali e destinati esclusivamente al deposito di materie prime o merci utilizzate nel medesimo processo. Restano tassabili i magazzini destinati, anche parzialmente, alla commercializzazione, al deposito di prodotti non impiegati nel processo produttivo o alla successiva trasformazione in altro processo.

4. Il contribuente presenta la dichiarazione TARI indicando le superfici interessate e allegando idonea documentazione atta a dimostrare la produzione continuativa e nettamente prevalente di rifiuti speciali e il relativo trattamento tramite operatori autorizzati. Per i magazzini deve essere documentato il collegamento funzionale ed esclusivo con il reparto produttivo.

5. Il Comune può richiedere la documentazione anche per gli anni successivi. In caso di mancata o insufficiente dimostrazione, le superfici sono assoggettate alla TARI con decorrenza dall'anno cui si riferisce la documentazione omessa, ferme restando le attività di accertamento e le sanzioni previste dalla legge.

Commento: La disposizione attua l'art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013 e coordina l'esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali con la classificazione introdotta dal D.Lgs. n. 116/2020. Sono stati eliminati i refusi e le opzioni redazionali rimaste nel testo del 2023 e corretti i rinvii ai magazzini funzionalmente collegati.

ART. 8

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI CONFERIMENTO AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi degli artt. 198, comma 2-bis, e 238, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero.

2. Le utenze che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e ne dimostrano l'avvio al recupero non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della TARI. Resta dovuta la quota fissa.

3. La scelta di avvalersi del mercato deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni. L'utenza può richiedere il rientro nel servizio pubblico anche prima della scadenza; il gestore valuta la richiesta tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto tecnico ed economico del rientro.

4. La scelta deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, secondo l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

5. La comunicazione deve indicare il soggetto incaricato del recupero, le tipologie e le quantità stimate dei rifiuti urbani, distinte per codice EER, ed essere corredata dalla documentazione comprovante il rapporto contrattuale con un operatore autorizzato.

6. In mancanza della comunicazione entro il termine previsto, l'utenza si intende conferita al servizio pubblico, fatta salva la facoltà di avviare autonomamente al riciclo singole frazioni di rifiuti urbani con applicazione dell'art. 9.

Commento: L'articolo recepisce gli artt. 198, comma 2-bis, e 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006. Il periodo minimo dell'opzione è aggiornato a due anni, in conseguenza delle modifiche introdotte dalla legge n. 118/2022.

ART. 8-BIS

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le utenze non domestiche che nell'anno precedente hanno conferito al di fuori del servizio pubblico tutti o parte dei propri rifiuti urbani trasmettono al Comune la documentazione attestante le quantità effettivamente avviate al recupero o al riciclo.

2. La documentazione deve contenere almeno i dati identificativi dell'utenza, il periodo di riferimento, le tipologie e le quantità dei rifiuti distinte per codice EER, il soggetto che ha effettuato il recupero e gli estremi delle relative autorizzazioni.

3. Il Comune può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli sulla coerenza dei quantitativi dichiarati con l'attività esercitata.

4. L'omessa o insufficiente rendicontazione comporta il recupero della quota variabile non applicata o della riduzione fruita, con interessi e sanzioni nei casi previsti dalla legge.

Commento: La disposizione coordina gli obblighi documentali delle utenze non domestiche con l'art. 3 della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rife e con la disciplina del conferimento al di fuori del servizio pubblico.

ART. 9

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'80% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, in base alla quale "per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, autonomamente o tramite soggetti autorizzati". La novella ha abrogato il previgente comma 661 ove si stabiliva una detassazione obbligatoria proporzionale ai rifiuti assimilati avviati al recupero in forma autonoma. La disposizione si rivolge alle utenze non domestiche che hanno optato per il gestore pubblico, consentendo che alcune frazioni di rifiuti urbani siano avviati al riciclo in modo autonomo. Si ricorda che nella norma regolamentare non deve essere snaturata la finalità voluta dalla legge, ovvero come affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 585 del 29/01/2018, "La fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria, non previsto dal Legislatore, altera il criterio di proporzionalità e non è, quindi, consentita". Secondo il Consiglio di Stato, quindi, il limite massimo della riduzione in parola non può essere inferiore al totale della quota variabile. Tuttavia, si evidenzia che il nuovo contesto normativo introdotto dal D.Lgs 116/2020, che discrimina tra gli utenti non domestici che decidono di fuoriuscire del tutto dal servizio pubblico e quelli che invece continuano ad avvalersene per conferire i propri rifiuti urbani prodotti, rende necessario, oltre che opportuno, far concorrere quest'ultimi utenti al sostenimento di almeno una quota dei costi variabili, anche se, sulla base del rapporto percentuale definito dal regolamento, risultino riciclare tutti i rifiuti urbani prodotti. Ciò anche considerando che l'applicazione dei coefficienti Kd al fine di determinare i rifiuti prodotti conduce sovente ad una sottostima di quest'ultimi. La disposizione è stata adeguata alla nuova definizione di rifiuti urbani contenuta nell'art. 183, comma 1, del D.Lgs 152/2006, come modificata dall'art. 1, comma 9, del D.Lgs 116/2020. La disposizione dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, la quale fa riferimento all'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati prodotti, è stata adeguata alla nuova normativa che ha abrogato la definizione di rifiuti assimilati, sostituendo il riferimento a quest'ultimi rifiuti con quelli urbani.

ART. 10

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe sono determinate nel rispetto dell'art. 1, commi 651 e 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e della regolazione ARERA pro tempore vigente, sulla base del Piano economico-finanziario di cui all'art. 13.
3. Il Consiglio comunale approva il Piano economico-finanziario, le tariffe e le modifiche al presente Regolamento entro il termine previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come successivamente modificato, ovvero entro il diverso termine stabilito dalla legge.

4. Gli atti approvati entro il termine di legge hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di approvazione successiva al bilancio di previsione, il Comune apporta le conseguenti variazioni alla prima occasione utile.

5. Le tariffe possono essere modificate nei casi e nei termini consentiti dalla normativa vigente, compresa l'ipotesi prevista dall'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Commento: La disposizione è coordinata con l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021 e con la disciplina speciale dei termini di approvazione degli atti TARI. Il rinvio alla regolazione ARERA è formulato in modo dinamico.

ART. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

Commento: l'articolo si limita a riprendere quanto previsto dall'art. 1, comma 655, della L. 147/2013. Nel successivo comma si richiama quando determinato da Arera circa la copertura del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, con il contributo ministeriale annuale. Il comma specifica che dal contributo statale va detratto il tributo provinciale, sulla base di quanto precisato dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 17/2009.

ART. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le entrate tariffarie sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa statale e il Metodo Tariffario Rifiuti pro tempore vigente.

2. Per il periodo regolatorio 2026-2029 si applica il Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3 approvato con deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/rif, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Non sono inclusi nei costi del servizio i costi relativi ai rifiuti speciali, al cui trattamento provvedono a proprie spese i produttori.

4. Dal fabbisogno tariffario sono sottratte le entrate e le componenti individuate dalla regolazione ARERA, compreso il contributo ministeriale relativo alle istituzioni scolastiche statali.

5. Le componenti perequative istituite da ARERA sono applicate, rimosse, rendicontate e riversate secondo la disciplina dell'Autorità e non sono computate tra le entrate tariffarie destinate alla copertura dei costi del PEF, salvo diversa disposizione regolatoria.

Commento: L'articolo è aggiornato al MTR-3 per il periodo regolatorio 2026-2029 e distingue le entrate tariffarie destinate alla copertura del PEF dalle componenti perequative istituite da ARERA.

ART. 13

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Le tariffe sono determinate in conformità al Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto e validato secondo la normativa vigente e la regolazione ARERA pro tempore applicabile.

2. Per il periodo 2026-2029 il PEF è predisposto secondo il MTR-3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif e secondo gli schemi e le modalità operative approvati dall'Autorità.

3. Il gestore trasmette all'Ente territorialmente competente i dati, la relazione di accompagnamento, le dichiarazioni di veridicità e ogni altro elemento richiesto dalla regolazione.

4. L'Ente territorialmente competente verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati, valida il PEF, assume le determinazioni di competenza e provvede alla trasmissione ad ARERA.

5. Fino all'approvazione definitiva da parte di ARERA si applicano, quali valori massimi, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente, secondo la disciplina regolatoria vigente.

Commento: La disciplina è adeguata al procedimento di predisposizione, validazione e approvazione del PEF previsto dal MTR-3, evitando di riprodurre dettagli tecnici suscettibili di frequenti aggiornamenti.

ART. 14

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono articolate tra utenze domestiche e utenze non domestiche e, per queste ultime, tra categorie omogenee per potenzialità di produzione dei rifiuti.
2. La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile, determinate secondo il D.P.R. n. 158/1999, il PEF approvato e la regolazione ARERA pro tempore vigente.
3. La deliberazione tariffaria definisce la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, i coefficienti applicati, le eventuali riduzioni e le componenti perequative stabilite da ARERA.
4. Le componenti perequative sono evidenziate separatamente nel documento di riscossione.

Commento: L'articolo mantiene la struttura tariffaria prevista dal D.P.R. n. 158/1999 e la coordina con il PEF e con le componenti perequative ARERA.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

Commento: la definizione della tariffa delle utenze domestiche dipende dalla scelta operata dall'ente in relazione al criterio di determinazione delle tariffe.

- in caso di opzione per il metodo normalizzato, sono richiamate le regole di determinazione della quota fissa e della quota contenute nel D.P.R. 158/99;
- in caso di opzione per il criterio alternativo, sono state previste due diverse ipotesi, a seconda che l'ente intenda dare rilievo nell'articolazione della tariffa per le utenze domestiche al numero degli occupanti.

ART.16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche, da intendersi quali unità e locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, ai fini della determinazione degli occupanti sono ulteriormente divise in:

a) domestiche residenti, comprendenti quelle condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica. Il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune (se il numero di occupanti è superiore a 6 si assume la categoria 6), salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

b) domestiche non residenti comprendenti quelle occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero (AIRE), o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari, o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (enti, associazioni, persone giuridiche ...), per le quali si assume come numero degli occupanti, fatta salva la prova contraria, quello risultante dalla seguente tabella:

superficie (mq)	n. componenti
Da 0 a 70	1
Da 70,1 a 120	2
Da 120,1 a 150	3
Dal 150,1 a 200	4
Da 200,1 a 250	5
Oltre 250,1	6

2. In particolare le utenze domestiche non residenti possono produrre apposita autocertificazione che indichi il numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario dell'immobile ovvero il numero degli inquilini regolarmente registrato.

3. Resta in ogni caso ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da sopralluoghi o dalle eventuali ulteriori verifiche, ivi comprese le risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse e simili, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel Comune.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

ART. 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Commento: l'articolo disciplina la determinazione della tariffa per le utenze non domestiche, con previsioni differenziate a seconda che si sia optato per il metodo normalizzato o per il criterio alternativo.

ART. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
 2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
 4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.
- Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Commento: la norma disciplina i criteri per la corretta classificazione delle utenze non domestiche, ai fini dell'applicazione della tariffa del tributo. Il comma 1 prevede l'articolazione delle utenze in base alle categorie definite dal regolamento, come previsto dall'art. 1, comma

682, della L. 147/2013. Il comma 2 stabilisce che l'inserimento delle diverse utenze nelle categorie avviene sulla base del codice ATECO, dell'autorizzazione o dell'attività dichiarata ai fini IVA. Il comma 3 stabilisce il criterio per individuare la tariffa nel caso di più attività congiuntamente svolte nello stesso locale e per la classificazione delle attività non esplicitamente individuabili nell'elenco. Il comma 4 definisce l'applicabilità ad ogni attività economica di una tariffa unica, in base alla classificazione operata, oppure la possibilità di applicare alla medesima attività più tariffe in base all'effettiva destinazione dei locali.

ART.19

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art.27.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art.29.

Commento: l'articolo disciplina l'aspetto temporale del prelievo, evidenziando come l'obbligazione tributaria nasce il giorno dell'inizio del possesso o della detenzione. La durata dell'obbligazione deve conseguentemente conteggiarsi a giorni, in mancanza di criteri alternativi fissati dalla legge. La cessazione dell'obbligazione decorre dalla data di cessato possesso o detenzione, a condizione che il contribuente dichiari tempestivamente la stessa. In mancanza il termine dell'obbligazione tributaria decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo prova contraria.

ART.20

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.

Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 656, della L. 147/2013.

ART. 21

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori o nei centri di raccolta vicini, in tale zona il tributo è dovuto
 - a) in misura pari al 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 800 mt.;
 - b) in misura pari al 35% per le distanze da 801 mt. e fino a 2.000 mt.;
 - c) in misura pari al 30% se la distanza supera 2.000 mt.;
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 657, della L. 147/2013. L'ente può stabilire o una percentuale unica di abbattimento per tutte le utenze ubicate ad una distanza superiore dal più vicino punto di raccolta a quella indicata nel regolamento, oppure fissare diverse percentuali, graduate in base alla distanza. Si ritiene opportuno, nel caso di servizi di raccolta basati sul sistema "porta a porta" specificare che tutte le utenze coinvolte dal servizio si intendono servite. Nell'articolo si specifica altresì che per il conteggio della distanza non si considerano le strade private di accesso alle abitazioni. L'ultimo comma disciplina gli adempimenti in capo al contribuente per fruire della riduzione.

ART. 22

RIDUZIONI ED ESENZIONI COMUNALI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Il Comune riconosce, nei limiti degli stanziamenti autorizzati, riduzioni o esenzioni alle utenze domestiche residenti in condizioni di disagio economico, sulla base dell'ISEE e dei criteri stabiliti dal presente articolo.

2. Le fasce e le misure sono le seguenti: a) ISEE da euro 0 a euro 3.500,00: esenzione totale; b) ISEE da euro 3.500,01 a euro 5.500,00: riduzione del 60%; c) ISEE da euro 5.500,01 a euro 7.500,00: riduzione del 40%; d) ISEE da euro 7.500,01 a euro 10.500,00: riduzione del 10%.

3. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile di ciascun anno, salvo diverso termine stabilito dalla Giunta comunale per motivate esigenze organizzative. L'ISEE deve essere in corso di validità alla data della domanda.

4. È riconosciuta, su domanda, una riduzione del 50% della quota fissa e della quota variabile per l'abitazione principale del nucleo nel quale sia presente un componente con disabilità o invalidità civile superiore al 60%, nei limiti e secondo la documentazione richiesta dall'Ufficio.

5. Le agevolazioni cessano dalla data in cui vengono meno i requisiti. Il beneficiario deve comunicare ogni variazione rilevante.

6. Resta ferma la riduzione di due terzi prevista dall'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

7. Le agevolazioni del presente articolo sono autonome rispetto al bonus sociale rifiuti nazionale di cui all'art. 23-bis e sono applicate secondo i criteri di coordinamento stabiliti dall'art. 23-ter.

Commento: Le agevolazioni comunali sono mantenute e distinte dal bonus sociale nazionale. Il loro riconoscimento resta subordinato alla domanda e alla disponibilità delle risorse comunali.

ART. 23

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI COMUNALI

1. Le riduzioni aventi natura tariffaria sono considerate nella determinazione delle tariffe e nel PEF secondo la normativa e la regolazione vigenti.

2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni comunali previste ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013 sono finanziate mediante apposite autorizzazioni di spesa e risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

3. Le agevolazioni comunali possono cumularsi con il bonus sociale rifiuti nazionale, senza che il totale delle riduzioni ecceda la TARI effettivamente dovuta.

4. Il bonus sociale rifiuti nazionale è escluso dalla disciplina finanziaria del presente articolo ed è regolato dagli articoli 23-bis e 23-ter.

ART. 23-BIS

BONUS SOCIALE RIFIUTI PER DISAGIO ECONOMICO

1. È riconosciuto agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate il bonus sociale rifiuti previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 e dal TUBR approvato con deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif, come successivamente modificato.

2. Il bonus è riconosciuto automaticamente, senza domanda al Comune, sulla base della DSU presentata ai fini ISEE e dei flussi informativi resi disponibili tramite SGAtè.

3. Sono ammessi i nuclei familiari aventi ISEE non superiore alle soglie pro tempore vigenti. Per il 2026 la soglia ordinaria è pari a euro 9.796,00; per i nuclei con almeno quattro figli a carico resta ferma la soglia di euro 20.000,00, salvo successivi aggiornamenti.
4. Il beneficio è riconosciuto per una sola utenza domestica attiva intestata a un componente del nucleo familiare ISEE e per un solo bonus per ciascun anno di competenza della DSU.
5. La misura del bonus è pari al 25% della TARI dovuta per l'anno di competenza, ovvero alla diversa misura stabilita dalla normativa o da ARERA.
6. La base di calcolo comprende la TARI e le componenti perequative applicabili ed esclude il TEFA, l'IVA ove dovuta, i conguagli di annualità precedenti e le somme estranee al servizio rifiuti.
7. Il bonus è riconosciuto e quantificato secondo il TUBR e i provvedimenti ARERA pro tempore vigenti. Le soglie, la misura e le modalità si intendono automaticamente adeguate alle successive modificazioni normative e regolatorie.

ART. 23-TER

FINANZIAMENTO E COORDINAMENTO DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. Il bonus sociale rifiuti è finanziato mediante il sistema perequativo definito da ARERA e la componente UR3, applicata alle utenze nella misura stabilita dall'Autorità.
2. La componente UR3 è indicata separatamente nel documento di riscossione ed è riscossa, rendicontata e riversata secondo le disposizioni ARERA e CSEA.
3. Il bonus nazionale è distinto dalle agevolazioni comunali. Queste ultime restano finanziate con risorse del bilancio comunale.
4. In caso di cumulo, il totale delle agevolazioni non può eccedere l'importo della TARI effettivamente dovuta.

***Commento:** Gli articoli distinguono le agevolazioni comunali, finanziate con risorse dell'Ente, dal bonus sociale nazionale, riconosciuto automaticamente e finanziato mediante la componente perequativa UR3.*

ART. 24

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

***Commento:** la norma riprende la previsione dell'art 1, commi 662-665, della L. 147/2013. Sono stati inseriti il riferimento al nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e l'esonero dal versamento della tari giornaliera nel caso di occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati in strutture attrezzate, in*

quanto assorbita dal nuovo canone previsto dall'art. 1, comma 847, della L. 160/2019, in base a quanto previsto dal comma 817 del medesimo articolo.

ART. 25

TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI

1. È fatta salva l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - TEFA, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e all'art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013.
2. Il TEFA è applicato nella misura deliberata dalla Provincia di Varese sull'importo della TARI, con esclusione delle componenti perequative e secondo le disposizioni vigenti.
3. Il versamento e il riversamento sono effettuati secondo l'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, i decreti ministeriali 1° luglio 2020 e 21 ottobre 2020 e le successive disposizioni applicative.
4. Il TEFA non concorre alla determinazione del bonus sociale rifiuti.

***Commento:** La disciplina è coordinata con le modalità di riscossione e riversamento del TEFA e chiarisce che il tributo provinciale è escluso dalla base di calcolo del bonus sociale.*

ART. 26

RISCOSSIONE, MODALITÀ DI VERSAMENTO E SOLLECITO

1. La TARI è riscossa direttamente dal Comune mediante modello F24, piattaforma pagoPA o altre modalità previste dalla legge.
2. Il Comune invia un documento di riscossione conforme alla legge n. 212/2000, al TITR e al TQRIF pro tempore vigenti, contenente gli elementi di calcolo, le scadenze, le modalità di pagamento, le componenti perequative e le informazioni sui diritti dell'utente.
3. Il documento è inviato in formato cartaceo, salvo scelta dell'utente per il formato elettronico; alle utenze non domestiche può essere inviato tramite PEC.
4. Le scadenze e il numero delle rate sono stabiliti annualmente dal Comune nel rispetto dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011. È sempre consentito il pagamento in unica soluzione.
5. Il documento di riscossione è reso disponibile almeno venti giorni solari prima della scadenza della prima rata, salvo termini più favorevoli previsti dal TQRIF.
6. Non si procede al versamento o al rimborso per importi inferiori a euro 12,00.
7. In caso di mancato o insufficiente pagamento il Comune può notificare un sollecito, assegnando un termine per il pagamento senza sanzioni; decorso inutilmente tale termine procede con l'accertamento esecutivo.

ART. 26-BIS

RICONOSCIMENTO ED EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. Il Comune individua le utenze agevolabili sulla base dei flussi SGAt e effettua le verifiche previste dal TUBR.
2. Il bonus è applicato nel primo documento di riscossione utile entro i termini regolatori. Quando ciò non sia possibile, è riconosciuto mediante compensazione, rimborso o rimessa diretta secondo il TUBR.
3. Il documento di riscossione evidenzia separatamente l'importo del bonus e l'anno di competenza, senza indicare il valore ISEE o altre informazioni economiche del nucleo.
4. L'eventuale compensazione con debiti TARI pregressi è effettuata solo nei casi e nei limiti ammessi da ARERA, secondo criteri uniformi e trasparenti.
5. Il Funzionario responsabile adotta le misure organizzative necessarie e cura gli adempimenti verso SGAt, ARERA e CSEA.

***Commento:** La riscossione è coordinata con il TITR, il TQRIF e con le modalità operative del TUBR. Il bonus deve essere evidenziato senza rendere conoscibili dati relativi all'ISEE.*

ART. 27

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione di inizio, variazione o cessazione dell'utenza entro novanta giorni dalla data in cui si verifica il relativo fatto, secondo il TQRIF e la normativa vigente.
2. La dichiarazione è presentata mediante il modello predisposto dal Comune, disponibile sul sito istituzionale, con consegna allo sportello, servizio postale, posta elettronica, PEC o servizi telematici.
3. Il Comune rilascia ricevuta e comunica la presa in carico nei termini previsti dal TQRIF.
4. Le dichiarazioni hanno effetto dalla data in cui è iniziato o cessato il possesso o la detenzione, se presentate entro il termine; in caso contrario producono gli effetti stabiliti dalla legge e dal TQRIF, fatta salva la prova della diversa data.
5. Le variazioni che comportano un aumento del tributo producono effetto dalla data dell'evento; quelle che comportano una riduzione producono effetto dalla data dell'evento se dichiarate tempestivamente, altrimenti dalla data di presentazione.
6. Per le opzioni di cui all'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 si applicano i termini e le decorrenze degli artt. 8 e 8-bis.
7. I dati sono trattati nel rispetto degli artt. 34 e 34-bis.

Commento: Il termine dichiarativo è coordinato con il TQRIF. Sono semplificate le modalità di presentazione e distinti gli effetti delle variazioni in aumento e in diminuzione.

ART. 28

RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RETTIFICA

1. L'utente può presentare reclami, richieste di informazioni e richieste di rettifica mediante i canali indicati nella Carta della qualità e sul sito istituzionale.
2. Il Comune mette a disposizione la modulistica conforme al TQRIF; è ammessa anche una comunicazione libera contenente gli elementi minimi necessari.
3. Il Comune risponde entro i termini e con i contenuti previsti dal TQRIF pro tempore vigente, distinguendo tra reclamo, richiesta di informazioni e richiesta di rettifica.
4. In caso di accoglimento della rettifica, il Comune procede alla compensazione nel primo documento utile o al rimborso entro i termini di legge.
5. La richiesta di rettifica contenente domanda di restituzione vale anche come istanza di rimborso ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge n. 296/2006.

Commento: La disciplina rinvia dinamicamente agli standard di qualità e ai termini del TQRIF, evitando la cristallizzazione di scadenze che possono essere modificate da ARERA.

ART. 29

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede entro centottanta giorni dalla domanda, salvo il diverso termine regolatorio applicabile alle rettifiche dei documenti di riscossione.
3. Sulle somme rimborsate spettano interessi nella stessa misura prevista per gli accertamenti, con maturazione giorno per giorno dalla data del pagamento.
4. Su richiesta del contribuente, il credito può essere compensato con somme dovute al Comune a titolo di TARI, nel rispetto dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296/2006.
5. Resta ferma la compensazione prevista dall'art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997.
6. Non si procede al rimborso per importi inferiori a euro 12,00.
7. Per il bonus sociale si applicano l'art. 26-bis e il TUBR.

Commento: L'articolo distingue il rimborso tributario dalla rettifica regolata dal TQRIF e coordina la compensazione con il bonus sociale.

ART. 30

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Commento: la disposizione riprende quanto previsto dall'art. 1, comma 692, della L.147/2013.

ART. 31 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di Servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Commento: l'articolo disciplina l'attività di controllo e di accertamento del tributo, tenuto conto delle previsioni dell'art. 1, commi 693 e 694, della L. 147/2013, nonché del comma 646 per quanto concerne la TARI, oltre alle disposizioni riferite all'accertamento "esecutivo" di cui ai commi 792 e seguenti della L. 160/2019. Si ricorda che l'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art. 52 del D.Lgs 446/97, art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97, seguendo le procedure ivi indicate. Nell'eventualità la circostanza va indicata nel regolamento. Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 691, della L. 147/2013, è possibile affidare l'accertamento e la riscossione della TARI direttamente ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti. Come già specificato è altresì possibile affidare all'esterno, seguendo le procedure ordinarie di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/97 anche la riscossione spontanea del tributo.

ART. 32

RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI

1. Gli importi indicati nei documenti di riscossione possono essere ulteriormente rateizzati, su richiesta presentata entro la scadenza del pagamento, nei casi previsti dall'art. 27 del TQRIF e, in particolare: a) per gli utenti che beneficiano di bonus sociali o che versano in documentata condizione di disagio economico; b) quando l'importo addebitato supera del 30% il valore medio dei documenti emessi negli ultimi due anni a parità di presupposto; c) negli ulteriori casi individuati dal Comune.

2. L'importo minimo di ciascuna rata è pari a euro 50,00, salvo comprovate condizioni di particolare disagio.

3. Il piano non può estendersi oltre la scadenza ordinaria successiva, salvo diversa determinazione motivata.

4. Il mancato pagamento di una rata determina la decadenza dal beneficio, previa comunicazione all'utente, e rende esigibile il residuo.

5. Non sono applicati interessi o penalità per ritardi imputabili al Comune, secondo l'art. 10 della legge n. 212/2000 e il TQRIF.

Commento: La rateizzazione è coordinata con l'art. 27 del TQRIF e include espressamente i beneficiari del bonus sociale.

ART. 33

SANZIONI E INTERESSI

1. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura vigente al momento della violazione.

2. Per l'omessa o infedele dichiarazione e per la mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, commi 695, 696 e 697, della legge n. 147/2013, come modificati dalla normativa vigente.

3. Le sanzioni sono ridotte nei casi di ravvedimento operoso, acquiescenza o altri istituti deflativi previsti dalla legge.

4. Gli interessi sono applicati nella misura stabilita dal regolamento generale delle entrate o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno.

5. In caso di successione di norme sanzionatorie si applicano i principi del favor rei e della legge vigente al tempo della violazione, secondo il D.Lgs. n. 472/1997.

Commento: Il rinvio alle misure sanzionatorie è dinamico, così da recepire automaticamente le modifiche legislative e rispettare i principi del D.Lgs. n. 472/1997.

ART. 34

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti per l'applicazione della TARI sono trattati dal Comune, quale titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e della normativa vigente.

2. Il trattamento è limitato ai dati necessari alla gestione, riscossione, accertamento, contenzioso, rimborso e applicazione delle agevolazioni.

3. Il Comune adotta misure tecniche e organizzative adeguate e assicura l'accesso ai dati esclusivamente al personale autorizzato.

ART. 34-BIS
TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI AL BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. I dati ricevuti tramite SGAt e sono trattati esclusivamente per individuare l'utenza agevolabile, verificare l'unicità, quantificare ed erogare il bonus e adempiere agli obblighi di rendicontazione.
2. Nei documenti di riscossione e negli atti accessibili al pubblico non sono riportati il valore ISEE, la composizione del nucleo o altre informazioni economico-sociali, ma soltanto l'avvenuto riconoscimento e l'importo del bonus.
3. I dati sono conservati per il tempo necessario agli adempimenti, ai controlli e alla tutela dei diritti, secondo la normativa e il TUBR.
4. Restano ferme le responsabilità di INPS, ARERA, ANCI-SGAt e degli altri soggetti coinvolti.

Commento: La disciplina generale del trattamento è integrata da una specifica previsione relativa ai flussi SGAt e ai dati economico-sociali utilizzati per il bonus.

ART. 35
NORME DI RINVIO, ADEGUAMENTO DINAMICO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano la legge n. 147/2013, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.P.R. n. 158/1999, la legge n. 212/2000 e i provvedimenti ARERA pro tempore vigenti.
2. I richiami normativi si intendono riferiti ai testi vigenti. Le soglie, le percentuali, le componenti perequative, i termini e le modalità operative del bonus sociale si adeguano automaticamente alle modifiche normative e regolatorie.
3. Le disposizioni incompatibili con norme sopravvenute cessano di avere applicazione dalla data di entrata in vigore di queste ultime.
4. Le modifiche approvate entro il termine stabilito dalla legge producono effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa disposizione.

Commento: La clausola assicura l'adeguamento dinamico del regolamento alla normativa statale e alla regolazione ARERA, riducendo il rischio di obsolescenza dei rinvii.

D. Lgs. 116/2020 Allegato L-quater Elenco rifiuti “ex-assimilabili” di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter) punto 2) adesso urbani

Frazione	Descrizione	Codice CER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metalli	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128

Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

D. Lgs. 116/2020 Allegato L-quinquies: Attività che producono rifiuti “ex assimilabili”, adesso classificati come urbani

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.